



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 2

del Consiglio comunale

Adunanza **URGENTE** di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: approvazione verbale della seduta del 30/12/2020

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **ventisette** del mese di **gennaio**, alle ore 18.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale
3. Bangoni Arianna - Consigliere Comunale
4. Casadio Davide - Consigliere Comunale
5. Cecco Alice - Consigliere Comunale
6. Cecco Claudio - Consigliere Comunale
7. Cecco Denis - Consigliere Comunale
8. Fontana Alessio - Consigliere Comunale
9. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale
10. Loss Lorenzo - Consigliere Comunale
11. Pomare' Diana - Consigliere Comunale
12. Stefani Andreina - Consigliere Comunale
13. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale
14. Taufer Jessica - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta consiliare si svolge a porte chiuse nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 30/12/2020, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B e s.m.;

VISTO il codice degli enti locali C.E.L. della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 185 del CEL;

CON voti favorevoli 11, contrari 0 e astenuti 0 su numero 11 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 30/12/2020;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **28/01/2021** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **07/02/2021**.

Canal San Bovo, lì 28/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **07 febbraio 2021** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **27.01.2021** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione verbale della seduta del 30/12/2020

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 27/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale del Consiglio Comunale di data 30/12/2020

Nella sala consiliare a seguito di regolari avvisi, il giorno **MERCOLEDI 30 dicembre 2020** è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione ordinaria;

Sono presenti i seguenti :

CONSIGLIERI:

1. RATTIN BORTOLO	[PRESENTE] PRESIDENTE
2. CASADIO DAVIDE	[PRESENTE]
3. CECCO CLAUDIO	[PRESENTE]
4. CECCO DENIS	[PRESENTE]
5. FONTANA ALESSIO	[PRESENTE]
6. FRUET MARIAPIERA	[PRESENTE]
7. LOSS LORENZO	[PRESENTE]
8. CECCO ALICE	[PRESENTE]
9. STEFANI GIUSEPPE	[PRESENTE]
10. TAUFER JESSICA	[PRESENTE]
11. BANGONI ARIANNA	[PRESENTE]

Assenti giustificati; Angere Ennio, Diana Pomare e Stefani Andreina.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Sperandio Lino.

Il Sindaco comunica che la seduta si svolge a porte chiuse a causa dell'emergenza Covid-19; la seduta è trasmessa in diretta streaming sulla pagine facebook ufficiale del comune di Canal san bovo e con link sul sito del Comune per permettere la visione al pubblico; i consiglieri sono in aula con distanza minima di un metro tra gli stessi e con mascherina protettiva; I consiglieri hanno firmato apposita dichiarazione di assenza sintomi covid-19.ed hanno effettuato la pulizia delle mani con detergente.

Accertata la validità dell'adunanza, presenti in 11 consiglieri; il Signor Bortolo Rattin Sindaco in qualità di presidente della seduta del Consiglio, dichiara aperta la seduta ad ore 18.00 e passa a trattare i seguenti punti all'ODG.

Con votazione favorevole all'unanimità, astenuti gli interessati, vengono nominati scrutatori i cons. Fontana Alessio e Cecco Denis.

ODG PUNTO 1)

Vendita a trattativa diretta delle azioni ordinarie della Società Funivie Lagorai S.p.A. alla società Eurogroup S.p.A.

Il Sindaco comunica che nel rispetto di precedenti decisioni del Consiglio comunale si provvede alla vendita delle azioni possedute dal comune nella società Lagorai spa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- il Comune di Canal San Bovo detiene n198 azioni ordinarie, rappresentative dello 0,06 per cento dell'attuale capitale societario, nella società di capitali denominata "Funivie Lagorai S.p.A", con sede a Castello Tesino, loc. Marande, nr. 6, avente come scopo sociale, tra l'altro, l'attività di promozione, valorizzazione e di sviluppo turistico dell'Altopiano del Tesino, al fine di favorire ed incrementare lo sviluppo economico e civile delle comunità locali

- con propria deliberazione n. 26/2017 e 41/2018, in tema di “revisione straordinaria e ordinaria delle partecipazioni societarie”, si approva la dismissione o liquidazione delle quote possedute dal Comune di Canal San Bovo nella società Funivie Lagorai S.p.A.;

- con deliberazione della Giunta comunale nr. 194/2018 si approva di vendere mediante asta pubblica, le azioni della società Funivie Lagorai S.p.A. (primo tentativo);

- l'avviso d'asta prot. dd. 5725/2018 è stato pubblicato all'albo pretorio, con invito a presentare l'offerta entro le ore 12.00 del giorno 19/12/2018;

- l'asta pubblica è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte, giusto verbale dd. 20/12/2018;

- con deliberazione della Giunta comunale nr. 208/2019 si approva di vendere mediante asta pubblica, le azioni della società Funivie Lagorai S.p.A. (secondo tentativo);

- l'avviso d'asta dd. Prot. 5454/2019 è stato pubblicato all'albo pretorio, con invito a presentare l'offerta entro le ore 12.00 del giorno 19/12/2019;

- l'asta pubblica è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte, giusto verbale dd. 20/12/2019;

- con propria deliberazione n. 22/2019, in tema di “revisione straordinaria delle partecipazioni societarie”, si conferma la dismissione o liquidazione delle quote possedute dal Comune di Canal San Bovo nella società Funivie Lagorai S.p.A.;

- con nota 03/12/2020, è stato chiesto alla società Funivie Lagorai S.p.A. la retrocessione delle azioni possedute da questo Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5) del D. Lgs. 19 agosto 2016, nr. 175;

- nessuna comunicazione di riscontro è pervenuta dalla Società Funivie Lagorai S.p.A.

Visto che il Comune di Canal San Bovo è socio della Società Funivie Lagorai S.p.A. detenendo lo 0,098 per cento del capitale sociale, corrispondente a nr. 198 azioni dal valore complessivo nominale di Euro 923,01.

Visto che la società Eurogroup S.p.A. - con sede legale a Milano, via Dante 16 - (socio di maggioranza della Società Funivie Lagorai S.p.A.), con nota dd. 16/12/2020, acquisita al prot.

comunale al nr. 6077 dd. 21/12/2020, ha manifestato l'interesse all'acquisizione di n. 198 azioni ordinarie di nominali Euro 923,01 possedute dal Comune di Canal San Bovo.

Ritenuto, in mancanza d'interesse da parte del mercato e non essendo stato riscontrato alla richiesta di liquidazione della quota da parte della società Funivie Lagorai S.p.A., di poter perfezionare la cessione del pacchetto azionario a trattativa privata alla Soc. Eurogroup S.p.A. al prezzo corrispondente al valore nominale e pertanto per l'importo di Euro 923,01.

Vista la deliberazione del 20 novembre 2013 n. 494/PAR con la quale la Corte dei Conti della Lombardia ritiene che, in caso di cessione da parte di Enti locali di partecipazioni in società di capitali, trovano applicazione le disposizioni della Legge generale di contabilità di Stato (Regio Decreto n. 2440/1923 e Regio Decreto n. 827/1924) in quanto si rientra nell'ambito della contrattualistica attiva. Non trovano invece applicazione al caso in questione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (contrattualistica passiva).

Dalle richiamate disposizioni deriva, secondo la Corte, la legittimità del ricorso alla trattativa privata nel caso di incanto pubblico andato deserto o nel caso in cui ricorrano circostanze eccezionali (art. 41 del R.D. n. 827/1924).

Richiamata altresì la sentenza del Consiglio di Stato, sei. V, 28/09/2016 n. 4014 che prevede: "L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto".

Visto l'art. 35 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 di disciplina dell'attività contrattuale e dei beni pubblici in Provincia di Trento.

Ritenuto di approvare la cessione della partecipazione in parola alla Soc. Eurogroup S.p.A. al prezzo nominale di Euro 923,01= complessivi.

Vista la delibera n. 494 del 20.11.2013 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e rilevato che il legale rappresentante della soc. Eurogroup S.p.A. ha reso l'autocertificazione di possesso dei requisiti generali previsti dall'art 80 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici".

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale e di regolarità contabile e copertura finanziaria della responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 185 del codice enti locali;

Con n. 11 voti favorevoli, astenuti 0, contrari 0, su n.11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1.Di cedere a trattativa privata, ai sensi dell'art. 35 comma 2 lettera a) della L.P. n. 23/1990 alla società EUROGROUP S.p.A. - con sede legale a Milano, via Dante 16 - n. 198 azioni ordinarie,

rappresentative dello 0,098 per cento dell'attuale capitale societario, nella società di capitali denominata "Funivie Lagorai S.p.A." - con sede a Castello Tesino, loc. Marande 6, al prezzo complessivo di Euro 923,01.= corrispondente ad Euro 4,6616.= per azione.

2.Di perfezionare il trasferimento del titolo tramite girata con autentica notarile con oneri a carico della società Eurogroup S.p.A..

3.Di dare atto che con la presente deliberazione non derivano costi a carico del bilancio comunale.

4.Di introitare al bilancio corrente il corrispettivo dell'alienazione di Euro 923,01=.

5.Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm. ed integrazioni, vista la necessità e l'urgenza di completare la dismissione.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

-opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;

-ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199. In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, nr. 104. In particolare:

-il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

-non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DELIBERA N. 41 /2020

ODG PUNTO 2)

revisione delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 della L.P. 19/2016 e art. 24 del Dlgs 175/2016 come modificato dal Dlgs 100/2017; ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle

proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 18, co 3 bis 1 della legge provinciale 1 febbraio 2005 e dell'art. 24 co 4 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii, gli Enti Locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati nella norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dall'articolo 20 del T.U.S.P, e trovano applicazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2019;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canal San Bovo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, entro il 31/12/2020, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2019, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 28/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed Individuazione delle partecipazioni da alienare e la delibera di consiglio comunale n. 41 dd. 27/12/2018 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2017 e la delibera n.22/2019 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipate al 31/12/2018;

RITENUTO di confermare il piano di razionalizzazione approvato con la deliberazione citata al punto precedente;

, in particolare per quanto riguarda l'alienazione della partecipazione nella società Lagorai funivie spa;

RILEVATO che è stato effettuata in data 20/12/2019 una seconda asta pubblica per la vendita della partecipazione nella società Lagorai funivie spa che è andata deserta e che poi con delibera di consiglio comunale di data 30/11/2020 n.41 è stata ceduta la partecipazione azionaria della società funivie Lagorai ;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito dell'analisi annuale della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, con atto del Sindaco di data 31/03/2015 prot. 1351/15 e vista la Relazione sui risultati sul piano partecipate 2015 approvata con atto del Sindaco dd. 11/03/2016 prot. 1106/2016, provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. nonché la revisione straordinaria delle partecipate adottata con delibera del Consiglio comunale n. n. 26 del 28/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 —ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed Individuazione delle partecipazioni da alienare e vista la delibera di consiglio comunale n. 41 dd. 27/12/2018 di approvazione della ricognizione ordinaria al 31/12/2017 e la delibera consiliare n. 22/2019 di approvazione della ricognizione ordinaria al 31/12/2018 ;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

ACCERTATO infine che rispetto alle altre società indicate nell'allegato al presente atto sussistono le ragioni per il loro mantenimento in particolare che, per quanto attiene alla partecipazione in seno all'Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (soc. cooperativa il cui numero di dipendenti è inferiore al numero degli amministratori) pari allo 0,18%, si ritiene di confermare il mantenimento della partecipazione stante l'oggettiva ricaduta sull'intero territorio dell'attività di promozione e di marketing svolta dalla società, che assicura un evidente indotto positivo in termini di presenze turistiche, di occupazione e di economia di settore, particolarmente significativo e rilevante per le Valli del Primiero e Vanoi;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n.2/2018;

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 l.p. 9 dicembre 2015, n. 18;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale ex art. 185 del codice enti locali;

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla ragioneria comunale per quanto di competenza ex art. 185 del codice enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli nr. 11 , contrari nr. 0 e astenuti nr.0 su nr. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Canal San Bovo alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, quali parti integrante e sostanziale;
2. Di confermare il piano di razionalizzazione , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 28/09/2017, e numero 41 dd. 27/12/2018 e n. 22/2019 e di dare atto che con delibera di consiglio comunale n. 41/2020 sono state vendute la quote del comune nella società Funivie Lagorai spa come previsto nella stessa delibera consiliare n.22/2019;
3. Di dare atto che la Azienda per la promozione Turistica San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi ha provveduto nel 2019 all'approvazione di un nuovo statuto a norma di legge che riduce il numero degli amministratori a sensi di legge;
4. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai soggetti di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
7. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevoli nr. 11 , contrari nr. 0 e astenuti nr. 0 su nr. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente

deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del codice enti locali;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199;
- ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Delibera n. 42/2020

ODG PUNTO 3)

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO
SORVEGLIANZA.

Il Sindaco comunica che vi è un progetto di videosorveglianza di valle che prevede tre punti con telecamere fisse che è in corso di approfondimento con le competenti autorità; le modifiche al regolamento riguardano i dati sensibili e il responsabile del loro trattamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: -le Amministrazioni comunali facenti parte della Comunità di Primiero hanno approvato il progetto per la realizzazione di un impianto integrato di videosorveglianza al fine di prevenire gli atti criminosi e il danneggiamento di beni pubblici, tutelare l'integrità delle persone e delle cose e monitorare la circolazione stradale, incrementando la sicurezza e la viabilità su tutto il territorio di Primiero, approvando contemporaneamente di demandare la gestione dell'impianto al Corpo di Polizia Locale e prevedendo il coinvolgimento più ampio possibile delle Forze dell'Ordine, giusto verbale della Conferenza dei Sindaci di data 26.07.2018;

-in data 26 luglio 2018 con nota n. prot. 10066, il Sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza in qualità di Ente capofila del Corpo di Polizia Locale di Primiero che comprende tutti i Comuni del territorio facente parte della Comunità e il Presidente della Comunità di Primiero hanno trasmesso al Commissariato del Governo il progetto di videosorveglianza, redatto nei termini anzidetti, richiedendo l'espressione del previsto parere del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

-in data 11 giugno 2019, con nota prot. n. 1019, sono stati trasmessi al Commissariato del Governo, i Regolamenti e i Disciplinari per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, approvati dai Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Canal San Bovo, Sagron Mis, Mezzano e Imer;

-in data 18 giugno 2019 con nota prot. n. 2018/3106/Area I, il Commissariato del Governo ha comunicato al Comune di Primiero San Martino di Castrozza che, in sede di Comitato di Coordinamento delle Forze di Polizia, è stato esaminato favorevolmente ed approvato il Progetto di videosorveglianza e controllo del territorio della Comunità di Primiero;

-con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 n. 27/12/2018 il Comune di Canal San Bovo ha approvato il “Regolamento per la Disciplina della Videosorveglianza sul territorio comunale” e il relativo Disciplinare.

Dato atto che il Corpo di Polizia Locale di Primiero ha segnalato la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al “Regolamento per l’utilizzo degli Impianti di Videosorveglianza”, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze emerse nel corso di questi mesi, soprattutto in riferimento alle persone autorizzate al trattamento dei dati raccolti attraverso tale processo;

ritenuto, pertanto, opportuno proporre le seguenti modifiche al “Regolamento per l’utilizzo degli Impianti di Videosorveglianza”:

-all’art. 9 - Persone autorizzate al trattamento dei dati:

sostituire il comma 1: “Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Primiero, esercenti le funzioni di cui all’art. 5, comma 1, legge 65/1986, sono autorizzati dal titolare, con formale provvedimento, allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali” con il seguente: “Titolare dei dati è l’Ente Comune di Canal San Bovo nella figura del Sindaco. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale di Primiero, nominato con apposito provvedimento, nel quale saranno specificati compiti e funzioni. Il Designato vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia”;

•inserire un nuovo comma 2: “Il Designato nomina, con proprio provvedimento, tra i componenti del Corpo Polizia Locale di Primiero con qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, gli Autorizzati della gestione dell’impianto di videosorveglianza nel numero ritenuto adeguato”;

inserire un nuovo comma 3: “Con l’atto di nomina, di cui al punto n. 2, il Designato affida specifici compiti e funzioni per l’utilizzo del sistema in base al “disciplinare interno dipendenti del Corpo Polizia Locale di Primiero per la gestione e l’utilizzo del sistema di videosorveglianza”;

•mantenere il precedente comma 2, che diventa comma 4 dell’art. 9; -all’art. 12 - Sicurezza del trattamento e modalità di raccolta e conservazione dei dati:

• al comma 1 lettera j) sostituire la parola “incaricati” con la parola “autorizzati”; • al comma 2 eliminare la parola “Comando”.

Dato atto che la materia rientra tra le competenze del Consiglio comunale trattandosi di modifica regolamentare, finalizzata a disciplinare le modalità di individuazione del “Titolare” del trattamento dei dati e quelle di nomina dei “Responsabili”, degli “Autorizzati” del trattamento di dati;

viste ed esaminate le proposte di modifica al “Regolamento per l’utilizzo degli Impianti di Videosorveglianza” come nel testo predisposto dagli uffici del Corpo di Polizia Locale di Primiero che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

aperta la discussione per la quale si fa rinvio al verbale di seduta; visto lo Statuto comunale;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

dato atto che la proposta di deliberazione non presenta rilevanza contabile e che, pertanto, non necessita del parere di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;

con voti favorevoli nr.11 , contrari nr.0 , astenuti nr.0 , espressi con votazione palese da parte di numero 11 consiglieri;

DELIBERA

1.Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti modifiche al “Regolamento per l’utilizzo degli Impianti di Videosorveglianza”:

-all’art. 9 - Persone autorizzate al trattamento dei dati:

- sostituire il comma 1: “Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Primiero, esercenti le funzioni di cui all’art. 5, comma 1, legge 65/1986, sono autorizzati dal titolare, con formale provvedimento, allo svolgimento di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali”; con il seguente: “Titolare dei dati è l’Ente Comune di Canal San Bovo nella figura del Sindaco. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, è il Comandante della Polizia Locale di Primiero, nominato con apposito provvedimento, nel quale saranno specificati compiti e funzioni. Il Designato vigila sull’utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia”;

- inserire un nuovo comma 2: “Il Designato nomina, con proprio provvedimento, tra i componenti del Corpo Polizia Locale di Primiero con qualifica di agente o ufficiale

di pubblica sicurezza, gli Autorizzati della gestione dell'impianto di videosorveglianza nel numero ritenuto adeguato”;

- inserire un nuovo comma 3: “Con l’atto di nomina, di cui al punto n. 2, il Designato affida specifici compiti e funzioni per l’utilizzo del sistema in base al “disciplinare interno dipendenti del Corpo Polizia Locale di Primiero per la gestione e l’utilizzo del sistema di videosorveglianza”;
- mantenere il precedente comma 2, che diventa comma 4 dell’art. 9; -all’art. 12 - Sicurezza del trattamento e modalità di raccolta e conservazione dei dati:
- al comma 1 lettera j) sostituire la parola “incaricati” con la parola “autorizzati”;
- al comma 2 eliminare la parola “Comando”.

2. Di dare atto, a seguito delle modifiche di cui al punto precedente, che il testo del “Regolamento per l’utilizzo degli Impianti di Videosorveglianza” approvato con la presente deliberazione e ad essa allegato quale parte integrante e sostanziale, sostituisce integralmente il previgente Regolamento.

3. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 183 c.3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

4. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

DELIBERA N. 43/2020

ODG PUNTO 4
COMUNICAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco comunica, ai sensi di legge, al Consiglio comunale che con delibera di giunta comunale n. 216/2020 è stato approvato un Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e variazione di cassa per € 10.000,00 per far fronte a ulteriori spese per asilo nido; precisa

che tale spesa non è risultata più necessaria in quanto sono arrivati dalla PAT fondi integrativi.

Il Sindaco:

-trasmette i Saluti del Sindaco di Civitella Alfedena , comune gemellato con Canal San Bovo, con cui questa amministrazione intende riprendere le relazioni.

-comunica i dati relativi all'andamento demografico dell'anno 2020 aggiornati al 29/12/2020;

risulta che il Comune a 13 residenti in meno rispetto all'anno 2019; da 1474 a 1461.

Nati 9, morti 29; immigrati 40, emigrati 33.

-aggiorna i dati del Comune in merito alla pandemia in corso: 14 positivi (8 con tampone molecolare e 6 con tampone rapido) ; rapporto tra positivi e abitanti 0,96;

-invita tutta la popolazione alla responsabilità e al rispetto delle regole.

-ringrazia i Vigili del fuoco comunali per l'attività svolta nel corso degli eventi metereologici avversi di inizio dicembre, che hanno interessato varie frazioni del Comune.

Il Sindaco, conclusi gli argomenti da trattare dichiara chiusa la seduta ad ore 18,31 del giorno 30/12/2020

Canal San Bovo 30/12/2020

IL SINDACO

RATTIN BORTOLO_____

IL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE
SPERANDIO LINO

Allegato odg del Consiglio comunale.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma, 58 CAP 38050 Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999

mail: canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it

Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227

PROT. N. 6140 /2020

CANAL SAN BOVO, li 24/12/2020

Oggetto: AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**Egr. Consigliere/a Comunale
Rispettivi indirizzi e-mail**

INFORMO LA S.V. CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER LE **ORE 18,00 DEL GIORNO MERCOLEDI 30 DICEMBRE 2020** PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1.VENDITA A TRATTATIVA DIRETTA DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA' FUNIVIE LAGORAI S.P.A. ALLA SOCIETA' EUROGROUP S.P.A.

2.REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7 COMMA 10 DELLA L.P. 19/2016 E ART. 24 DEL DLGS 175/2016 COME MODIFICATO DAL DLGS 100/2017; RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31/12/2019.

3.MODIFICA REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA.

4.COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

LA SEDUTA SARA' TENUTA A PORTE CHIUSE A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19; LA STESSA SARA' VISIBILE IN DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL COMUNE DI CANAL SAN BOVO E CON LINK SUL SITO DEL COMUNE (CANALSANBOVO.NET).

IN CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONE COVID-19 I CONSIGLIERI COMUNALI DOVRANNO INDOSSARE LA MASCHERINA E LAVARSI LE MANI COL DISINFETTANTE, PRIMA DI ENTRARE IN AULA E SOTTOSCRIVERE E CONSEGNARE LA DICHIARAZIONE PRESCRITTA.

IL SINDACO
RATTIN BORTOLO
F.TO